


14/07 - 30.1.2007 &c

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE DEL PIEMONTE-



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 152/06

Iscrizione N. TO1215

26/01/2007

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE DEL PIEMONTE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di revisione presentata in data 19/07/2006;
Vista la deliberazione della Sezione del Piemonte in data 05/12/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
Categoria: 4 Classe: F
Categoria: 5 Classe: F

della ditta P.D.F. S.N.C. DI FRANCESCO E SAVERINO PEZZANO SIGLABILE P.D.F. S.N.C. DI PEZZANO

Vista la deliberazione della Sezione del Piemonte in data 26/01/2007 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. AR0600910 del 03/01/2007 prestate da Atradius Credit Insurance N.V. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 51.645,69 per la categoria 5 classe F;

Vista la deliberazione della Sezione del Piemonte in data 26/01/2007 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. AR0600916 del 11/01/2007 prestate da Atradius Credit Insurance N.V. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 41.316,55 per la categoria 4 classe F;

DISPONE CHE L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: P.D.F. S.N.C. DI FRANCESCO E SAVERINO PEZZANO
SIGLABILE P.D.F. S.N.C. DI PEZZANO
Con Sede a: VOLVERA (TO)
Indirizzo: STRADA ORBASSANO,N. 57
CAP: 10040
C. F.: 04778780017



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

PEZZANO FRANCESCO - C.F. PZZFNC65C13I725V
Carica: SOCIO
Nato a: SIDERNO (RC) **il:** 13/03/1965

TO1215 C.F.: 04778780017

RESPONSABILITÀ

PEZZANO FRANCESCO - C.F. PEZZANO FRANCESCO

Nato a: SIDERATO (RE) Il: 15/09/1968

Abilitato per:

Categoria: 4 Classe: F

Categoria: 5 Classe: F

Corsi abilitanti: MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4) MODULO B (CATEGORIE 3 E 5)

Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi

Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

Inizio Validità: 26/01/2007 **Fine Validità:** 26/01/2012

Elenco mezzi:

Targa: CJ481DE **Tipo:** AUTOCARRO

Limitazioni: Come da licenza al trasporto merci in conto proprio.

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

- 12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi.
- 12.01.02 polveri e particolato di materiali ferrosi.
- 12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi.
- 12.01.04 polveri e particolato di materiali non ferrosi.
- 12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici.
- 15.01.04 imballaggi metallici.
- 17.04.01 rame, bronzo, ottone.
- 17.04.02 alluminio.
- 17.04.03 piombo.
- 17.04.04 zinco.
- 17.04.05 ferro e acciaio.
- 17.04.06 stagno.
- 17.04.07 metalli misti.

Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

Inizio Validità: 26/01/2007

Fine Validità: 26/01/2012

Elenco mezzi:

Targa: CR983NA **Tipo:** AUTOVEICOLO USO SPECIFICO

Limitazioni: Uso proprio. Limitatamente alle tipologie e quantità non soggette alla limitazione A.D.R.

Targa: CW454HA **Tipo:** AUTOVEICOLO USO SPECIFICO

Limitazioni: Come da licenza al trasporto merci in conto proprio. Limitatamente alle tipologie e quantità non soggette alla normativa ADR.

Rifiuti per i mezzi sopraindicati


16.01.04* veicoli fuori uso.

Art. 4

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE DEL PIEMONTE-



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 152/06

alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
- I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Marina Frossasco)

IL PRESIDENTE
(Sergio Rodda)